

Corso Teorico – Pratico di Paghe e Contributi

A cura di Rag. Macrì Patrizia

IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO (PRIMA PARTE)

PREMESSA

Il rapporto di lavoro sportivo è un'altra tipologia di lavoro subordinato che presenta elementi di specialità rispetto agli ordinari rapporti di lavoro dipendente. In questo caso la specialità è data dalle caratteristiche proprie dell'attività prestata dal lavoratore e cioè della materia da regolamentare. Si è infatti reso necessario emanare norme ad hoc in parte divergenti da quelle previste per la generalità dei lavoratori subordinati con riferimento alle caratteristiche particolari e del rapporto di lavoro e del mercato del lavoro in cui i soggetti interessati agiscono.

CENNI STORICI

L'attività sportiva è stata per lungo tempo ignorata dalla legislazione e dalla giurisprudenza in quanto con il termine sport ci si riferiva generalmente ad un'attività ludica volta essenzialmente a migliorare la propria condizione fisica e mentale, senza pertanto considerarlo come uno strumento idoneo a conseguire un'utilità economica. Con il passare del tempo, però, si è assistito ad una profonda evoluzione del fenomeno tanto da rendere necessario un intervento del

legislatore allo scopo di fissare gli elementi che potessero configurare un rapporto di lavoro come sportivo, un rapporto che in non pochi casi implica notevoli interessi economici nei confronti dei soggetti interessati. Il tema che per primo ha acceso i dibattiti sia in dottrina che in giurisprudenza fu la *natura giuridica* della prestazione a causa delle notevoli difficoltà che interpreti e autori hanno sempre trovato nel tentativo di conciliare i principi base del diritto del lavoro con alcuni elementi tipici e particolari del rapporto di lavoro sportivo. In passato lo sport era considerato nella sua forma dilettantistica mentre il professionismo era considerato “l’eccezione”, pertanto non era possibile pensare di considerarlo come lavoro. Negli anni ’60 però lo scenario inizia a cambiare anche a seguito dell’intervento della Suprema Corte di Cassazione che in diverse occasioni ha avuto modo di occuparsi di problematiche relative al rapporto tra calciatori (professionisti), intermediari e società di calcio. La sentenza più importante è senza ombra di dubbio la n. 2324 del 21 ottobre 1961, periodo in cui il professionismo nello sport e soprattutto nel calcio aveva già raggiunto una buona organizzazione e una non trascurabile consistenza economica. Secondo questa sentenza le prestazioni degli atleti hanno sia la caratteristica della *continuità* che quella della *professionalità* in quanto gli sportivi prestano le proprie energie fisiche e le proprie attitudini tecnico-sportive a favore delle società sportive che per questo motivo li retribuisce. Inoltre gli atleti si impegnano in via esclusiva nei confronti della società sportiva che li ha ingaggiati obbligandosi anche a seguire le istruzioni e le direttive dei dirigenti e del personale incaricato dalla società sportiva anche per ciò che riguarda gli allenamenti e le loro modalità. Proprio per questi motivi, viene rilevato il vincolo della *subordinazione* anche per gli sportivi professionisti, tenendo anche presente che l’atleta ha l’obbligo di mantenere un comportamento disciplinato, ossia avere una condotta civile e sportiva irreprensibile. All’atleta è infatti vietato partecipare a manifestazioni sportive

estranee alla società anche nei periodi di riposo o in cui è stata sospesa l'attività agonistica. In tale divieto la sentenza ravvisa una manifestazione del c.d. obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. mentre i limiti che sono richiesti all'atleta, anche nella sfera privata, al fine di conservarne l'efficienza fisica, possono essere ricollegati all'elemento fiduciario tipico del lavoro subordinato. Infine, il rapporto di lavoro sportivo, presenta anche l'elemento della collaborazione in quanto l'attività agonistica prestata dagli atleti si svolge all'interno di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro. Tutti questi elementi sono da considerarsi inconciliabili con il lavoro autonomo configurando il rapporto di lavoro sportivo come un rapporto di lavoro subordinato a nulla rilevando alcune caratteristiche tipiche del rapporto, riferibili alla disciplina federale allora vigente, come ad esempio l'esclusione della facoltà del recesso ad nutum¹. Il primo provvedimento legislativo, emesso tra l'altro per arginare gli effetti provocati dal decreto 7 luglio 1978² emanato dal Pretore di Milano, fu il D.L. 14 luglio 1978 n. 367 convertito con modificazioni nella L. 4 agosto 1978 n. 430, che anticipò alcuni contenuti riguardanti il rapporto di lavoro sportivo professionistico disciplinati dalla L. 91/1981, la prima legge che si occupò in modo completo del lavoro sportivo. Il decreto precisava che non erano assoggettati alla legge sul collocamento dei lavoratori subordinati i contratti (o gli accordi) riguardanti l'acquisto e il trasferimento del c.d. titolo sportivo degli atleti nonché le assunzioni dei tecnici da parte delle società o delle associazioni sportive.

¹ Facoltà spettante alle parti di recedere unilateralmente dal contratto a propria scelta e a proprio piacimento.

² Il decreto aveva inibito lo svolgimento del calcio mercato in quanto, dal momento che doveva essere riconosciuta la natura subordinata del rapporto di lavoro sportivo, doveva essere applicato anche il divieto di intermediazione privata nel collocamento.

LEGGE N. 91/1981

La legge n. 91/1981, dopo aver affermato all'art. 1 che l'esercizio dell'attività sportiva è libero e può essere svolto in forma individuale, collettiva, professionistica o dilettantistica, limita la sua applicazione agli *sportivi professionisti* indicando come tali:

- Gli atleti;
- Gli allenatori;
- I direttori tecnico-sportivi;
- I preparatori atletici

che esercitano l'attività sportiva a **titolo oneroso** con **carattere di continuità** nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali. Restano pertanto esclusi dall'applicazione delle norme della L. 91/1981 un congruo numero di atleti che ricadono nell'area del dilettantismo sportivo. Tuttavia in dottrina non è unanime il parere secondo cui l'elencazione dell'art. 2 della L. 91/1981 possa essere considerata tassativa o, al contrario, meramente esemplificativa. In linea di principio l'acquisto dello status di sportivi professionisti presuppone l'esistenza di requisiti tanto soggettivi quanto oggettivi. Se si considerano solamente i **requisiti soggettivi** per sportivi professionisti si devono intendere esclusivamente quelli indicati dalla legge; tuttavia questa classificazione ha sottratto numerosi casi di professionismo di fatto dall'applicazione delle norme della legge 91/1981 dal momento che l'acquisizione dello status di sportivo professionista veniva fatto dipendere da un elemento astratto, ossia l'intervento qualificatorio della federazione invece di prendere in considerazione il reale atteggiarsi del singolo rapporto lavorativo. Di conseguenza, applicando "alla lettera" l'art. 2 della L.

91/1981 si è venuta a creare una sorta di anomalia all'interno della legislazione lavoristica, per cui rapporti di lavoro che meriterebbero un identico trattamento normativo vengono di fatto gestiti in maniera diversa gli uni dagli altri. Tuttavia, bisogna comunque tenere presente che il potere qualificatorio delle Federazioni sportive, dopo l'emanazione del D.Lgs. n. 242 del 1999 ha subito un ridimensionamento demandando al Consiglio Nazionale del CONI il compito di stabilire in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica. I **requisiti oggettivi** che determinano l'appartenenza alla categoria degli sportivi professionisti riguardano invece l'esercizio dell'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità, nell'ambito di discipline regolamentate dal CONI e rispetto alle quali la relativa federazione abbia dettato i criteri distintivi tra professionismo e dilettantismo. La Corte di Cassazione, sez. lav., dell'11 aprile 2008 n. 9551 sembra però aver posto fine alla diatriba ribadendo e seguendo pertanto l'orientamento prevalente, che l'elencazione è da considerarsi *tassativa*, con la conseguente esclusione dall'ambito di applicazione della legge in commento delle figure non menzionate. In particolare, la sentenza sottolinea come l'art. 2 della legge 91/1981 non possa essere interpretato in maniera estensiva e pertanto non possono essere incluse tra i tecnici ivi indicati anche figure quali ad esempio il medico sociale e il massaggiatore sportivo che hanno professionalità molto diverse da quelle indicate dalla norma suddetta. Di conseguenza tutte le figure che restano escluse dal campo di applicazione dell'art. 2 della legge 91/1981 vedranno l'assoggettabilità del rapporto di lavoro alle regole generali applicabili a tutti i rapporti di lavoro subordinati, mentre le eventuali controversie relative ai rapporti indicati dal vincolo di giustizia arbitrale che regola le controversie di tipo economico tra sportivi professionisti e società sportive ove manchi una espressa

previsione di legge o di accordo collettivo di lavoro, dovranno considerarsi sottratte al giudizio arbitrale di cui all'art. 806 comma 2° c.p.c.

LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO

Abbiamo fin qui elencato le caratteristiche del rapporto di lavoro sportivo che lo inquadrano come lavoro subordinato. Tuttavia, la legge non esclude che l'attività prestata dall'atleta professionista possa essere inquadrata come lavoro autonomo. E' lo stesso art. 3 della L. 91/1981, infatti, ha stabilito che il rapporto di lavoro sportivo possa essere inquadrato come lavoro autonomo nel caso in cui ricorrano i seguenti requisiti:

- L'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- L'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- La prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo caratteristiche di continuità, non deve superare 8 ore settimanali, oppure 5 giorni ogni mese, ovvero 30 giorni ogni anno.

Un'ulteriore problema interpretativo in merito alla qualificazione della prestazione sportiva come subordinata o autonoma viene posto all'attenzione degli interpreti al momento di stabilire se la posizione di subordinazione ricorra solamente nel caso in cui ci si trovi di fronte a sport di squadra o, al contrario, ricorra anche nel caso di sport individuali. Data la natura della tipologia di sport, si sarebbe portati a pensare che l'elemento della subordinazione sia presente solamente nel caso di sport di squadra, dove risulta più marcata l'esigenza di direzione e controllo del gruppo di atleti per il raggiungimento del comune obiettivo agonistico, dal momento che, negli sport individuali, sia la fase di allenamento e preparazione

atletica che quella della competizione agonistica sono gestite direttamente dall'atleta. Tuttavia la distinzione non è sempre così netta in primo luogo vista la difficoltà di distinguere sempre in maniera inequivocabile se lo sport sia individuale o di squadra e, in secondo luogo, perché non in tutti gli sport l'atleta si pone quale vero imprenditore delle proprie risorse psicofisiche. E' anche un dato di fatto che spesso l'atleta che pratici sport individuali possa comunque trovarsi nella condizione di dover dipendere da un altro soggetto in grado di esercitare, nei suoi confronti, poteri di carattere direttivo e disciplinare.

LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Abbiamo già avuto modo di dire che l'attività sportiva, inquadrata come rapporto di lavoro subordinato, presenta delle caratteristiche particolari che identificano il lavoro sportivo professionistico come una materia speciale per la quale il legislatore ha sentito l'esigenza di predisporre una disciplina, almeno in parte, altrettanto speciale. L'art. 4 della L. 91/1981 disciplina la costituzione e il contenuto del contratto di lavoro sportivo subordinato che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità secondo il contratto tipo predisposto conformemente all'accordo stipulato ogni 3 anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. Il contratto deve essere obbligatoriamente depositato dalla società presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione e deve contenere la clausola che obbliga lo sportivo a rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Non è possibile inserire nel contratto clausole peggiorative che, se presenti, vengono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. Nel contratto, poi, può essere prevista una *clausola compromissoria* con la quale le eventuali controversie che possono sorgere in riferimento all'attuazione del

contratto tra la società sportiva e lo sportivo sono demandate ad un collegio arbitrale. La stessa clausola, inoltre, dovrà contenere la nomina degli arbitri ovvero stabilirne il numero e le modalità di nomina. In mancanza di tale clausola, naturalmente, la controversia sarà deferita al giudice ordinario e troverà applicazione lo speciale rito del lavoro di cui alla legge 11 agosto 1973 n. 533. Infine il contratto non può in alcun modo contenere clausole di non concorrenza o in ogni caso limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso; tali clausole non possono nemmeno essere inserite in un secondo tempo, durante lo svolgimento del rapporto lavorativo. Il rapporto di lavoro sportivo deve essere costituito mediante *assunzione diretta* cosa che se oggi può sembrare normale, all'epoca dell'entrata in vigore della Legge n. 91/1981 rappresentò un primo importante scostamento dalle regole generali vigenti per la generalità dei lavoratori subordinati. Sempre l'art. 4 della Legge 91/1981 prevede anche la possibilità che le federazioni sportive nazionali possano costituire un *fondo* gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva così come stabilito dall'art. 2123 del c.c. Gli ultimi due commi dell'art. 4 della legge in esame elencano espressamente le norme di legge che disciplinano i rapporti di lavoro subordinati in genere e che non sono invece applicabili ai rapporti di lavoro sportivo e precisamente:

- Art. 4, 5, 13, 18, 33 e 34 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (c.d. statuto dei lavoratori);
- Art. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della Legge n. 604 del 15 luglio 1966;
- La legge n. 230 del 18 aprile 1962³ nei confronti dei contratti a termine;

³ Abrogata dall'art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368

- Art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 relativamente alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.

LA CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere un **termine risolutivo** non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto ed è ammessa la possibilità di successione del contratto a termine fra gli stessi soggetti, senza le limitazioni stabilite dal D.Lgs. n. 368/2001. E' inoltre prevista la possibilità di cedere il contratto prima della scadenza da una società sportiva ad un'altra a condizione che vi sia il consenso dell'altra parte e che siano osservate le modalità stabilite dalle federazioni sportive nazionali. In sostanza si tratta di una speciale applicazione dell'art. 1406 del c.c. in materia di *cessione del contratto* secondo il quale il cedente sostituisce a sé un terzo, il cessionario, nel rapporto derivante dal contratto, con la conseguenza che il cessionario assume rispetto al ceduto la stessa posizione del cedente, salve le modifiche eventualmente introdotte tra ceduto e cessionario. Ovviamente, anche se non vi è un'esplicita previsione normativa, la cessione deve risultare da atto scritto ed essere depositata ai sensi dell'art. 4 secondo comma della L. 91/1981 allo scopo di consentire i controlli necessari.

LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Anche in tema di risoluzione di rapporto di lavoro sportivo il legislatore ha previsto una norma speciale in quanto viene esclusa l'applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti dettata dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori e dalla legge n. 604/1996. Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato

con gli sportivi professionisti, pertanto, le parti possono liberamente recedere dal contratto rispettando solamente i termini del preavviso a meno che il recesso avvenga per giusta causa, nel qual caso non devono essere rispettati nemmeno i termini del preavviso, così come previsto per la generalità dei lavoratori subordinati. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato, invece, viene applicato l'art. 2119 del c.c. che dispone che le parti possono recedere dal contratto prima del termine solamente in presenza di una giusta causa.

ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO

La possibilità di risolvere liberamente il contratto a tempo indeterminato e prima della scadenza naturale il contratto a tempo determinato è una diretta conseguenza di quanto stabilito dall'art. 16 della legge 91/1981 che sancisce il principio di libertà di svolgimento dell'attività sportiva. Il **vincolo sportivo** nasceva in conseguenza del tesseramento dell'atleta da parte della società sportiva che acquisiva, pertanto, il diritto esclusivo a disporre delle prestazioni agonistiche dell'atleta nonché di decidere e porre in essere in maniera autonoma, senza cioè il parere e il consenso dell'atleta, i trasferimenti a favore di altre società. Prima dell'entrata in vigore della legge sportiva non era riconosciuta all'atleta nessuna facoltà di recesso unilaterale del contratto, e nel caso in cui lo sportivo professionista avesse comunque risolto il contratto sarebbe stato soggetto a sanzioni disciplinari da parte degli organi dell'ordinamento sportivo e la possibilità di prestare la propria attività sportiva presso un'altra società subordinata al pagamento di una indennità di trasferimento alla società di provenienza. In caso contrario all'atleta sarebbero state applicate sanzioni sportive che potevano arrivare fino alla radiazione per debiti. Naturalmente, con l'abolizione del vincolo sportivo, le società sportive avrebbero subito importanti

conseguenze economiche derivanti dal trasferimento di un proprio atleta ad altra società con conseguente perdita del potenziale tecnico e agonistico apportato dall'atleta alla società. Per queste ragioni la legge 91/1981 istituì la c.d. indennità di preparazione e promozione che doveva essere versata alla vecchia società dalla nuova società che tuttavia non poteva essere utilizzata a piacimento dalla nuova società ma doveva essere reinvestita nel perseguimento di fini sportivi.

PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA

Con la ormai famosissima pronuncia della Corte di Giustizia Europea del dicembre 1995, meglio nota come sentenza Bosman, l'art. 6 della Legge 91/1981 che aveva istituito l'indennità di preparazione e promozione, venne sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 485 del 20 settembre 1996, convertito nella legge 18 novembre 1996 n. 586 che eliminò tale indennità conservandola però sotto il nuovo nome di premio di addestramento e formazione tecnica. La nuova normativa, stabilisce pertanto che quando viene stipulato un contratto a livello professionale con un'atleta per la prima volta, le federazioni sportive nazionali devono stabilire un *premio di addestramento e formazione tecnica* in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, che dovrà essere reinvestito nel perseguimento di fini sportivi. Di fatto quindi l'indennità viene conservata solamente per il primo contratto professionistico. Inoltre a questa società o associazione viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta, diritto che può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

LA TUTELA SANITARIA

L'art. 7 della Legge 91/1981 disciplina la tutela sanitaria degli sportivi professionisti che, in virtù della specialità dell'attività prestata, è regolamentata in maniera differente rispetto alla generalità dei dipendenti subordinati. L'art. 7, infatti, rafforza innanzi tutto il regime di tutela preventiva della salute dei professionisti sportivi già prevista dalla legge n. 1099 del 1971 prescrivendo i modi e le forme del controllo medico dell'attività sportiva professionistica. Inoltre stabilisce che la società sportiva deve istituire, a sue spese, una scheda sanitaria per ciascun sportivo professionista il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale. Al momento dell'aggiornamento di detta scheda dovranno essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici fissati con decreto del Ministero della sanità. Nel caso in cui il rapporto di lavoro con l'atleta possa essere inquadrato come lavoro autonomo la scheda sanitaria dovrà, invece, essere istituita dall'atleta stesso che dovrà sopportare anche tutti gli oneri da ciò derivanti. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria rappresentano la condicio sine qua non per ottenere l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti. L'omissione di detti adempimenti, pertanto, può ripercuotersi sull'esecuzione del contratto di lavoro stesso. Per quanto riguarda il settore calcistico il Regolamento previsto dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) stabilisce delle regole apposite ai fini della tutela sanitaria ossia:

- L'accertamento dell'idoneità fisica di coloro che praticano attività agonistica è demandato in via esclusiva a strutture sanitarie pubbliche o a centri con esse convenzionati;

- L'accertamento dello stato di buona salute dei tesserati che praticano attività non agonistica è demandato ai medici di medicina generale o a medici specialisti pediatri di libera scelta;
- In caso di inidoneità fisica dello sportivo si provvederà all'istituzione e all'aggiornamento di un apposito schedario dei tesserati non idonei che ha finalità conoscitive, epidemiologiche e scientifiche di cui verrà informata la Segreteria Federale della F.I.G.C.;
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista i medici sociali responsabili sanitari delle singole società saranno tenuti ad inviare, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, l'originale della scheda sanitaria dell'atleta stesso al medico federale.

Secondo la giurisprudenza (Cass. 8 gennaio 2003, n. 85 MGI, 2003) una particolare tutela dell'integrità psico-fisica dell'atleta è condizione necessaria ai fini del successo stesso dello sportivo professionista. Questo orientamento ha portato, negli ultimi anni, le società calcistiche professionistiche ad inserire nel proprio organico una serie di figure professionali quali massaggiatore, medico sociale e, almeno per ciò che riguarda i grandi club, anche psicologo dello sport, specialista nell'alimentazione ecc. al fine di garantire la salute degli atleti attraverso la prevenzione degli eventi che potrebbero pregiudicare la loro integrità psicofisica.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

L'art. 8 della legge 91/1981 si occupa anche del regime antinfortunistico dello sportivo professionista prevedendo che le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio di morte e infortuni che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività

sportiva professionistica. Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina che prevede l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'inail, si è portati a ritenere che non sussista più quest'obbligo ma che al contrario sia un'operazione del tutto facoltativa e destinata a trasformarsi in una forma di previdenza complementare.

Rag. Patrizia Macri

studiotributariomacri@gmail.com

23 Marzo 2011